

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia - Trieste - Sezione I - Sentenza del 15 maggio 2017, n. 176.

È legittima l'esclusione di una candidata cittadina dell'Unione europea che non ha presentato, insieme alla ulteriore documentazione richiesta per i candidati comunitari, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, né l'attestato dello stesso comune di avvenuta iscrizione nei termini. È onere del candidato, infatti, attivarsi tempestivamente per richiedere il certificato ed esserne in possesso (e presentarlo) entro il termine prescritto.

Omissis

Con il presente ricorso viene impugnata l'esclusione della candidatura della ricorrente alla carica di consigliere comunale - Comune di ... - Lista ... collegata alla candidatura alla carica di Sindaco del Sig. ... per la mancata presentazione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Le argomentazioni di ricorso sostanzialmente si risolvono nel fatto che la ricorrente, cittadina romena, avrebbe fatto tempestiva domanda di iscrizione nella lista aggiunta per i cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea presso il Comune di ... e che il certificato di iscrizione mancante *"poteva essere integrato su richiesta della 2^a Commissione elettorale circondariale di ... direttamente all'Ufficio elettorale di ..."*.

Il ricorso è infondato poiché nel caso in questione non viene messa in alcun modo in discussione la tempestività della richiesta di iscrizione della cittadina comunitaria in questione nelle liste elettorali del comune italiano bensì il suo mancato assolvimento, al pari di qualunque altro candidato cittadino italiano, dell'obbligo di presentare il certificato di iscrizione previsto per tutti i candidati dal T.U. del 16 maggio 1960, n. 570, agli artt. 28 comma 5 e 32 comma 7, numero. (da ultimo v. Consiglio di Stato, Sezione III, 18 maggio 2016, n. 2068). Come infatti ormai chiarito da una giurisprudenza pacifica e ribadito anche nella sopracitata sentenza del Consiglio di Stato *"è cura, infatti, dell'interessato attivarsi tempestivamente (prima della data in cui è prevista la chiusura degli uffici comunali) per richiedere il certificato e per esserne in possesso (e presentarlo) entro il termine prescritto. (cfr. Cons. Stato, Sezione V, Sentenza dell'11 dicembre 2007, n. 6382)"*.

Omissis